



Jesi, 05/11/2019

**PROT. 6078**

**Spett. AGCM**  
**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**  
**Piazza G. Verdi, 6/a**  
**00198 Roma**

*protocollo.agcm@pec.agcm.it*

**Oggetto: RICHIESTA DI PARERE per l'esercizio della funzione consultiva AGCM svolta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287 /1990**

**1. Soggetto richiedente**

Denominazione del soggetto richiedente

Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 Ancona (ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l.r. Marche 24/2009 e dell'art. 202 del d.lgs. 152/2006, ente dotato di personalità giuridica competente per l'affidamento e l'aggiudicazione del ciclo integrato dei rifiuti).

CF/P.Iva

C.F. 93135970429

Indirizzo

Viale dell'Industria, 5 - 60035 Jesi (AN)

Indirizzo di posta elettronica

Pec: atarifiutiancona@pec.it

Recapito telefonico

Tel 0731 200969 - 0731 59804

0731-215666 (numero referente per la presente richiesta)

## 2. Riferimenti normativi su cui verte la questione giuridica interpretativa

D.lgs.50/2016, in particolare artt.5 e 180

D.lgs.175/2016, in particolare artt. 4 e 17

D.l.138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in particolare art.3bis

D.lgs.152/2006, in particolare art. 202

L.r. Marche n. 24/2009

l. 287/1990 in particolare, art.3

Circolare PCM 198 10 luglio 2019

Consiglio di Stato sez.V n.578/2019;

Corte dei Conti, sezioni riunite, sentt.16 e 17/2019

Atto di indirizzo, Ministero Interni 12 luglio 2019

## 3. Indicazione di eventuali precedenti decisioni dell'Autorità correlate all'oggetto della richiesta

IC49 - MERCATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Provvedimento AGCM n. 25823

## 4. Formulazione della richiesta di parere

### Rappresentazione del fatto

1\_ Nel riesercizio della propria funzione affidante senza riprodurre i vizi già accertati dal giudice Amministrativo con le sentt. Consiglio di Stato n. 6459/2018 e n. 6456/2018 in merito al precedente affidamento (Delibera ATA n.20/2017), l'ATA *inter alia* sta verificando la percorribilità giuridico-amministrativa delle possibili forme di affidamento per la parte della filiera di recupero della raccolta differenziata bio-degradabile (realizzazione e gestione impianto).

2\_ In particolare:

- È stato chiarito dalla Regione Marche (parere del 24/07/2019) che l'obiettivo di integrazione verticale tra i singoli servizi perseguito dalla legge regionale n.24/2009 art. 7 comma 4 lett.d), nel prevalente interesse dell'integrazione gestionale, va "comunque ricercato senza che tuttavia le opzioni disponibili siano limitate dalla ricerca di gestioni unitarie nell'ambito di fasi che invece sono ben distinte, anche in considerazione di specifiche condizioni di contesto";
- Con riferimento alla modalità di affidamento della fase del ciclo dei rifiuti relativa al recupero della frazione organica (FORSU) della raccolta differenziata (RD) (realizzazione e gestione impianto) è stata avanzata una proposta da parte di uno dei comuni soci (Deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n.118 del 03/08/2019) per la percorribilità della quale si sollecita una valutazione giuridica amministrativa dell'ATA.
- L'atto del Comune di Jesi prevede la costituzione di una nuova società pubblica a partecipazione sia di ATA che pluricomunale (ma non di tutti i comuni che partecipano all'ATA) con successiva trasformazione, tramite bando di gara a doppio oggetto, in una società

mista affidataria della realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti organici previsto dalla Pianificazione dell'ATA ATO 2 Ancona.

- In particolare l'atto del Comune di Jesi richiede che l'ATA inserisca nel contratto di servizio del gestore della raccolta l'obbligo del nuovo gestore di conferire i rifiuti nell'impianto della società mista (per un periodo non inferiore a quello previsto dal piano economico finanziario relativo all'investimento).
- Per affrontare la richiesta del Comune di Jesi in data 8 ottobre 2019 si è inviata richiesta di parere all'ANAC.

I quesiti presentati all'ANAC:

Q1 ANAC\_E' coerente con l'assetto normativo vigente un affidamento a società mista della quale la compagine societaria è direttamente composta dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) e da alcuni comuni che partecipano all'EGA? Oppure, per la società mista l'azionariato dei comuni dovrebbe essere comunque totalitario? Inoltre, eventualmente ritenuta ammissibile la partecipazione diretta dell'ATA alla compagine della società mista, tale modalità costitutiva della compagine societaria potrebbe essere utilizzata congiuntamente a quella dell'azionariato dei comuni?

Q2 ANAC\_E' coerente con l'assetto normativo vigente che la gara a doppio oggetto prevista per la società mista non sia bandita dall'EGA, tanto più se dotato di personalità giuridica?

Q3 ANAC\_A prescindere dalla forma di affidamento individuabile dall'EGA (affidamento con gara a doppio oggetto a società pubblica mista/affidamento *in house* a società totalmente pubblica) può l'EGA con propria delibera prevedere espressamente l'obbligo di adesione (mediante acquisizione della qualità di socio) alla società da parte dei comuni che alla data di approvazione della delibera che dispone l'affidamento non sono ancora parte della compagine societaria?

### Quesiti di diritto

In merito alla possibilità:

- di procedere all'affidamento del segmento di filiera del ciclo dei rifiuti inerente il recupero della raccolta differenziata bio-degradabile (realizzazione e gestione impianto) ad una società mista partecipata dall'ATA e da alcuni comuni direttamente;
- e
- di prevedere contestualmente nel contratto di servizio che il gestore della raccolta (sussistendone le condizioni, *in house*) sia obbligato dal contratto di servizio al conferimento nell'impianto della società mista (per tutto il flusso di rifiuti nella disponibilità del gestore della raccolta e ai costi imposti dal gestore dell'impianto);

la scrivente ATA sta approfondendo, tra le altre, le seguenti potenziali criticità:

- con riferimento alla violazione della normativa della concorrenza (violazione, per il gestore della raccolta, delle regole di concorrenza per accedere al mercato ex dlgs. 50/2016 conferendo all'impianto senza confronto concorrenziale; abuso di posizione dominante, per il gestore dell'impianto, per potenziale impedimento d'accesso al mercato da parte di altri operatori);
- con riferimento al mantenimento del requisito del trasferimento del "rischio operativo" in quanto ciò, di fatto, è garanzia di cash flow (e anche di extra-redditività) per il gestore dell'impianto;
- con riferimento alla possibilità di integrazione verticale di altri operatori presenti sul mercato, per i quali il ricorso agli accordi previsti ex art.177 comma 5 dlgs.152/2006 potrebbe di fatto essere sterilizzato dalla clausola di conferimento obbligatorio imposta al gestore della raccolta.

Seguono i seguenti quesiti.

- Q1\_ E' possibile imporre al gestore della raccolta (sussistendone le condizioni, *in house*) un obbligo di conferimento di tutto il flusso di rifiuti all'impianto della società mista senza incorrere in violazioni concorrenziali, né da parte del gestore della raccolta né da parte del gestore dell'impianto? E nel caso fosse possibile, tale clausola potrebbe interferire con il requisito del trasferimento del rischio operativo in capo al gestore dell'impianto?**
- Q2\_ Sempre con riferimento al requisito del rischio operativo, è possibile (a quali condizioni) il riconoscimento di margini di extra-redditività ai soci (sia pubblici che privati) della società mista?**
- Q3\_ Quali modalità di integrazione delle fasi della filiera costitutive il ciclo dei rifiuti nel caso di copresenza:**
- una società mista pubblica privato a cui viene affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto ;
  - una società (se sussistono le condizioni, *in house*) a cui viene affidato il servizio di raccolta e trasporto;
  - un operatore pubblico-privato che gestisce impianto analogo? (*cfr.art.177 comma 5dlg.152/2006*)

#### 5. Elenco dei documenti allegati alla richiesta

- Memoria contenente più argomentate deduzioni sulla questione giuridica sottoposta
- Notizie integrative

- Provvedimenti ed atti rilevanti ai fini della soluzione della questione sollevata
- 1\_Deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n.118 del 03/08/2019
- 2\_L.R.Marche n.24/2009

Il Direttore  
ing. *Massimiliano Cenerini*

*(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)*

## Memoria

**contenente più argomentate deduzioni sulla questione giuridica sottoposta con la richiesta di parere**

**In merito a Q1\_ E' possibile imporre al gestore della raccolta (sussistendone le condizioni, *in house*) un obbligo di conferimento di tutto il flusso di rifiuti all'impianto della società mista senza incorrere in violazioni concorrenziali, né da parte del gestore della raccolta né da parte del gestore dell'impianto? E nel caso fosse possibile, tale clausola potrebbe interferire con il requisito del trasferimento del rischio operativo in capo al gestore dell'impianto?**

Va premesso che:

- il processo di affidamento del ciclo dei rifiuti dell'ATA ATO2 Ancona è stato interrotto dal contenzioso amministrativo (cfr. sentt. Consiglio di Stato n. 6459/2018 e n. 6456/2018) e successivamente riavviato con delibera ATA n.2/2019;
- tale delibera ha confermato la “continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare in sede istruttoria, *inter alia*, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'*in house* ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, essendo comunque subordinata (e rimandata) la scelta del modello di gestione del servizio all'esito dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo esito dal contenuto di questa delibera” (a seguito dei ricorsi sulla delibera ATA n. 2/2019, il TAR Marche si è pronunciato con le sentt. 367/2019 e 368/2019 del 28/05/2019 per l'inammissibilità del ricorso).

Nel proporre il quesito, si parte dunque dall'ipotesi che il gestore della raccolta nell'ATA ATO 2 Ancona sia, sussistendone le condizioni, un gestore *in house* e in quanto tale (salvo diverso avviso) obbligato a ricorrere al confronto concorrenziale per individuare l'impianto a cui conferire i rifiuti.

L'imposizione (al gestore della raccolta) dell'obbligo contrattuale di conferire i rifiuti all'impianto della società mista che si intende costituire per la realizzazione e la gestione dell'impianto per il trattamento del rifiuto differenziato biodegradabile, dunque, interferirebbe con l'obbligo del gestore *in house* di rivolgersi al mercato per il conferimento della frazione di rifiuto differenziata biodegradabile.

E' peraltro pur vero che tale obbligo contrattuale sarebbe funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico che sorregge la (motivazione della) costituzione di una apposita società pubblica che, seppure a partecipazione mista, è espressione diretta dei comuni partecipanti all'ATA (che, in qualità di ente affidante, è l'ente che potrebbe introdurre tale obbligo convenzionale per il gestore della raccolta) nonché è espressione diretta degli stessi comuni che partecipano alla società *in house* concessionaria della gestione della raccolta. In altre parole, l'obbligo contrattuale di conferimento potrebbe costituire il “ganglio” di forme di gestione finalizzate al perseguimento del medesimo interesse pubblico alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti; di fatto, potrebbe costituire per via contrattuale una forma di integrazione fra le diverse fasi della filiera.

**In merito a Q2\_ Sempre con riferimento al requisito del rischio operativo, è possibile (a quali condizioni) il riconoscimento di margini di extra-redditività ai soci (sia pubblici che privati) della società mista?**

Si richiama l'orientamento giurisprudenziale che riconosce che se il fine delle società (anche pubbliche) è e non può non essere lucrativo, quello dell'amministrazione pubblica va ad identificarsi con il cd. fine pubblico dell'impresa.<sup>1</sup>

Conseguentemente, nel novero delle società menzionate dall'art. 4.2 dlgs.175/2016 rientrano società che prestano le loro attività (e quindi i servizi di interesse generale) a condizioni differenti rispetto a quanto avverrebbe ove le stesse fossero fornite dal mercato, in particolare, in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. (TAR Lombardia, 1935/2019).

In tale prospettiva, il riconoscimento dell'utile di impresa alla società mista (anche per il partner pubblico) dovrebbe superare l'onere motivazionale (oltre a quello di razionalizzazione delle società partecipate) di convenienza economica e della sostenibilità finanziaria a carico dei comuni che costituiscono la società (cfr. artt. 5 e 17 comma 2 dlgs.175/2016).

Va peraltro richiamato che l'affidamento alla società mista avviene comunque con la sollecitazione concorrenziale del mercato della gara a doppio oggetto il che potrebbe<sup>2</sup> supportare l'onere motivazionale in ordine alla convenienza economica della forma di gestione scelta.

Inoltre, va richiamato il fatto che la finalità perseguita dagli enti comunali con la costituzione della società mista non si esaurisce nel fine lucrativo della società ma consiste principalmente nell'interesse pubblico a supplire al *deficit* impiantistico d'ambito, reperendo al contempo risorse economiche e *know how* dal mercato.

Va, comunque, evidenziato anche che, laddove il contratto/convenzione con il gestore dell'impianto contenga "margini di extra-redditività" per il partner privato (oltre che per quello pubblico) il rischio è di non inervare il requisito del trasferimento del rischio operativo (cfr. artt.5 comma 9 e 180 dlgs.50/2016).

Tale rischio va valutato anche in relazione alla imposizione nelle condizioni contrattuali del gestore della raccolta dell'obbligo di conferimento della totalità dei rifiuti FORSU presso l'impianto realizzato e gestito dalla società mista (cfr, Q1); tale rischio, peraltro, va valutato anche con riferimento a tutti gli altri rischi che residuerebbero comunque al socio privato.

---

<sup>1</sup> A tale proposito va annotato che è argomento di vivace confronto giurisprudenziale-istituzionale la compatibilità tra il perseguimento della finalità di interesse pubblico dell'ente (art.4 TUSP) e l'assenza di una situazione di controllo pubblico nella società.

<sup>2</sup> Anche se si ritiene parzialmente, ad esempio con riferimento alla forma di gestione in house, che richiederebbe valutazioni più articolate.

**In merito a Q3\_ Quali modalità di integrazione delle fasi della filiera costitutive il ciclo dei rifiuti nel caso di copresenza:**

- una società mista pubblica privato a cui viene affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- una società (se sussistono le condizioni, *in house*) a cui viene affidato il servizio di raccolta e trasporto;
- un operatore pubblico-privato che gestisce impianto analogo? (cfr.art.177 comma 5dlg.152/2006)

Va premesso che:

- con riferimento alla fase del ciclo dei rifiuti relativa al recupero della frazione organica (FORSU) della raccolta differenziata (RD) la pianificazione locale, rilevando il deficit impiantistico, ha previsto la realizzazione di due impianti a livello di ambito. E' già presente sul mercato un operatore pubblico privato (ASTEIA, soci: Centro Marche Acque s.r.l. 78,68205%; GPO Genova –partner tecnologico scelto con gara pubblica 21,31785%) che sta iniziando la realizzazione di un impianto (con capacità molto sottodimensionata rispetto al fabbisogno d'ambito).

Nell'indagine condotta dall'AGCM si evidenzia la preoccupazione che la gestione integrata delle diverse fasi della filiera ambientale possa non consentire di valorizzare le caratteristiche industriali di ciascuna di esse, impedendo la realizzazione della concorrenza *nel* mercato (per lo meno nelle fasi del trattamento e del recupero); problematica, poi, la gestione degli operatori che restano esclusi dall'integrazione. Peraltro, nel caso di specie il mercato non ha autonomamente offerto una risposta al fabbisogno impiantistico del territorio.

Come detto sopra (cfr. Q2), l'obbligo contrattuale (per il gestore della raccolta) di conferimento nell'impianto della società mista potrebbe costituire il "ganglio" di forme di gestione finalizzate al perseguimento del medesimo interesse pubblico alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti e , di fatto, potrebbe costituire per via contrattuale una forma di integrazione fra le diverse fasi della filiera (da valutarsi, se da bilanciarsi con la previsione che le tariffe al cancello siano determinate dall'ATA); il che, parimenti all'affidamento integrato del ciclo dei rifiuti ad unico gestore (cfr. art.177 comma 5dlg.152/2006; art. 7 comma 4, lett.e) della L.R. 24/2009 ss.mm.ii), apre la problematica della gestione degli altri operatori presenti sul territorio e di quali siano le soluzioni percorribili in tal caso.

## NOTIZIE INTEGRATIVE

### ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO \_ Riferimenti normativi

a. **ART. 202 TUA;**

b. **DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; art. 25, co. 4**

*a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito».*

c. **L.R. Marche n.24/2009, art.7 comma 4 lett. d**

#### **Art. 7**

#### **(Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)**

*1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO.*

*L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*

Omissis

*4. Le funzioni di cui al comma 1 sono in particolare:*

*d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;*

d. **In merito cfr. anche IC49 - MERCATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Provvedimento AGCM n. 25823 pag. 46**

È stato chiarito dalla Regione Marche (**parere** del 24/07/2019) che l'obiettivo di integrazione verticale tra i singoli servizi perseguito dalla legge regionale n.24/2009 art. 7 comma 4 lett.d), nel prevalente interesse dell'integrazione gestionale, va "comunque ricercato senza che tuttavia le opzioni disponibili siano limitate dalla ricerca di gestioni unitarie nell'ambito di fasi che invece sono ben distinte, anche in considerazione di specifiche condizioni di contesto".



- e. **DELIBERAZIONE ARERA 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”**  
<https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf>

Il provvedimento definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

In particolare, al fine del riconoscimento tariffario il provvedimento definisce quali attività

- sono ricomprese nel **Servizio integrato di gestione** (che comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti)
- **sono esterne al ciclo integrato dei RU** (tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:
  - o raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche (tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU);
  - o derattizzazione;
  - o disinfestazione zanzare;
  - o spazzamento e sgombero della neve;
  - o cancellazione scritte vandaliche;
  - o defissione di manifesti abusivi;
  - o gestione dei servizi igienici pubblici;
  - o gestione del verde pubblico;
  - o manutenzione delle fontane.

Intuitivo che l'assenza/la grave insufficienza di impianti per la gestione della FORSU utili a soddisfare il fabbisogno d'ambito (anche su scala Regionale) impatta incrementalmente sui costi che gravano in tariffa e pongono le basi per la disomogeneità dei livelli minimi di servizio su base nazionale.

## IL FABBISOGNO IMPIANTISTICO PER LA GESTIONE FORSU NELLA REGIONE MARCHE

Il principale problema che si viene a creare nella Regione Marche sul rifiuto biodegradabile (organico/verde) è legato principalmente alla gestione.

Nel territorio marchigiano si rileva<sup>3</sup>, infatti, l'esistenza di 3 impianti di compostaggio e nessun biodigestore anaerobico (sono però in programma, tenuto anche conto che la Pianificazione regionale impone la realizzazione di un impianto per il trattamento della FORSU per ciascuna ATA).

Si rileva, inoltre, che la Regione Marche destina rilevanti quantità di organico e verde ad impianti con sede in altre Regioni (nell'ordine decrescente, al 2016: Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Toscana). (cfr. *La raccolta differenziata nelle Marche, come avviene la gestione dei rifiuti e l'analisi dei sistemi di raccolta e di controllo, settembre 2017 Sezione Regionale Catasto Rifiuti c/o ARPAM Dipartimento di Pesaro*)

Per quanto riguarda l'ATA n.2:

- posto che gli impianti con sede regionale sono gestiti con gestori *in house* (caratterizzati, in particolare per quanto qui può rilevare dal vincolo dell'attività prevalente)/ con gestori ad oggi anche legati da accordi solidarietà extraregionali e

-posto che il territorio regionale nel suo complesso stima un rilevante fabbisogno ( cfr. tabella 1 seguente),

la FORSU è attualmente totalmente destinata ad impianti fuori regione (con sede in: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna).

<b>Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Gestore impianto</b>	<b>Fabbisogno stimato nel Piano d'Ambito - Documento Preliminare</b>
ATO n. 1	Pesaro Urbino (PU)	/	45.000 t/anno
ATO n.2	Ancona (AN)	/	50.000 t/anno
ATO n. 3	Macerata (MC)	Consorzio COSMARI	34.000 t/anno
ATO n. 4	Fermo (F)	Fermo ASITE S.r.l.	non dispone di un Documento Preliminare
ATO n. 5	Ascoli Piceno (AP)	Picenambiente S.p.A.	32.000 – 37.000 t/anno e dimensiona per 40.000 t/anno

**Tabella 1**

<sup>3</sup> I dati della fonte utilizzata sono al 2016 ma la situazione impiantistica è ancora oggi immutata.